

Art. 116

Dopo l'articolo 116, aggiungere i seguenti:

Art. 116-bis***(Indennità di accompagnamento alla pensione dei lavoratori socialmente utili che svolgono attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione)***

1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, entro il 31 dicembre 2009, raggiungono un'età o un'anzianità contributiva inferiore di cinque anni, ovvero di un minore periodo temporale, rispetto ai requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia o di anzianità, è riconosciuta un'indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. L'onere relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione per i soggetti di cui al presente comma è posto interamente a carico del predetto Fondo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2008, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.

2. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2008, entro il termine di decadenza del 1° marzo 2008. Nei confronti dei soggetti che presentano i requisiti per accedere ai benefici di cui al comma 1 cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati complessivamente in € 150,5 milioni, di cui € 20,1 per l'anno 2008, € 33,6 per l'anno 2009, € 33,1 per l'anno 2010, € 26,7 per l'anno 2011, € 18,3 per l'anno 2012, € 13,9 per l'anno 2013 e € 4,8 per l'anno 2014, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con contestuale riduzione, per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione illustrativa

Nello schema di norma si fa riferimento ad un quadro normativo analogo a quello dei precedenti prepensionamenti: art. 12 del decreto legislativo n.